



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 71 del 2 Febbraio 2021

IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND IN PRIMA LINEA CONTRO L'OBESITÀ INFANTILE: VIA AL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE "IN CAMPO, A TAVOLA E NELLA VITA"

Il progetto **In Campo, a Tavola e nella Vita** nasce dalla volontà di portare avanti un percorso iniziato dalla Lega Nazionale Dilettanti, che mira alla tutela dei propri tesserati attraverso l'attenzione sempre più crescente alla sicurezza degli impianti sportivi, alla tutela sanitaria con il recepimento della Legge Balduzzi, e all'adozione di stili di vita sani attraverso una progettualità nata con Expo 2015.

Il C.R. Puglia LND ha creato un format nuovo, crossmediale, per rispondere alle moderne esigenze legate alla comunicazione ed alla *community* a cui si rivolge: bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni. Il motivo principale che ha spinto il Comitato Regionale ad inserire questo progetto nel programma del quadriennio 2021-2024 è rappresentato dalla terz'ultima posizione che la nostra Regione occupa nella classifica delle patologie legate al sovrappeso e all'obesità infantile: ovvero il diabete e le malattie cardiovascolari.

È stata sviluppata inoltre una proficua collaborazione con **FMSI Puglia e Istituto di Medicina dello Sport di Bari** per redigere la parte scientifica basata sulla **Dieta Mediterranea** e sulla **Piramide Alimentare Made in Puglia**. **Sport e Salute S.p.A.** e **Lega Nazionale Dilettanti** hanno patrocinato l'iniziativa del C.R. Puglia LND fornendo il massimo supporto all'organizzazione della campagna di educazione alimentare.

Considerata l'assenza di attività agonistica ufficiale dovuta alle restrizioni governative per contenere e contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, il Comitato Regionale ha voluto offrire ai ragazzi uno strumento per educarli ai corretti stili di vita ed alla sana alimentazione attraverso la piattaforma *web* dedicata.

Per incentivare i ragazzi a cimentarsi con il programma di apprendimento, il C.R. Puglia LND ha previsto l'**assegnazione di un premio riservato alla Società dilettantistica o giovanile che avrà conseguito la media punti più alta** (vedi regolamento su www.incampoatavolaenellavita.it) che consiste nell'**iscrizione gratuita ai campionati regionali e provinciali per la stagione sportiva 2021/2022.**

Il premio per i singoli atleti tesserati con le Società affiliate al Comitato Regionale, uno per ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, consiste invece nel **completo ufficiale da gara della Nazionale Italiana che parteciperà agli Europei 2021 firmato da Ciccio Caputo**, *testimonial* della campagna di educazione alimentare, abbinato al **pallone della manifestazione.**

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 13 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 12 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Alessandro FANTONI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FANTONI la sanzione della inibizione per anni otto (8) a decorrere dal giorno 12 gennaio 2021 e con scadenza all'11 gennaio 2029.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 13 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 12 gennaio 2021, nei confronti della Sig.ra Sonia MARGIACCHI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra MARGIACCHI la sanzione della inibizione per anni otto (8) a decorrere dal giorno 12 gennaio 2021 e con scadenza all'11 gennaio 2029.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 15 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 14 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Daniele TARSI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. TARSI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 14 gennaio 2021 e con scadenza il 13 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 15 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 14 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Michele VIOLA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. VIOLA la sanzione della inibizione per anni venticinque (25) a decorrere dal giorno 14 gennaio 2021 e con scadenza il 13 gennaio 2046.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 20 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 15 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Igor GNAGNARELLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. GNAGNARELLI la sanzione della inibizione per anni quindici (15) a decorrere dal giorno 15 gennaio 2021 e con scadenza al 14 gennaio 2036.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 20 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 18 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Andrea BORRECA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. BORRECA la sanzione della inibizione per anni dieci (10) a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 e con scadenza al 17 gennaio 2031.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 20 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 18 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Stefano DI CAMPLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DI CAMPLI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 e con scadenza al 17 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 22 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 20 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Arcangelo IAPICCA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. IAPICCA la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 20 gennaio 2021 e con scadenza al 19 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 22 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Fabio DI RINO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DI RINO la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 22 gennaio 2021 e con scadenza al 21 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 22 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Paolo ABBONDANZIA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. ABBONDANZIA la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 22 gennaio 2021 e con scadenza al 21 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 22 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Massimo GAMMEREI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. GAMMEREI la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 22 gennaio 2021 e con scadenza al 21 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 25 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Giacomo MARCINNÒ (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. MARCINNÒ la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 25 gennaio 2021 e con scadenza al 24 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 25 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Szynaka PRZEMYSŁAW (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. PRZEMYSŁAW la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 25 gennaio 2021 e con scadenza al 24 gennaio 2025.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 29 GENNAIO 2021)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 28 gennaio 2021, nei confronti del Sig. Andrea LANFRI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LANFRI la sanzione della inibizione per mesi due (2) a decorrere dal giorno 3 dicembre 2020 e con scadenza al 2 febbraio 2021.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A DEL 1° FEBBRAIO 2021)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 gennaio 2021;
- ritenuto necessario, al fine di rendere pienamente operativa la gestione del Processo Sportivo Telematico della FIGC, adottare le necessarie disposizioni propedeutiche all'utilizzo del sistema informatico dedicato;
- visto il documento relativo alle "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC";
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC", come da documento allegato alla presente delibera.

Regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio-FIGC

Art. 1

Processo sportivo telematico

1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC ha l'obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. In sede di prima attuazione la piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale ed alla Corte federale d'appello.

Art. 2

Finalità della piattaforma informatica della Giustizia sportiva

1. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva gestisce in ogni grado del giudizio in ambito federale, con modalità informatiche, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giustiziale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giustiziali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente al processo sportivo telematico.
2. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it>
3. L'utilizzo della piattaforma è consentito:
 - a) alla Procura federale;
 - b) al Tribunale federale nazionale;
 - c) alla Corte federale d'appello;
 - d) alle società affiliate, ai tesserati e ai loro difensori, nonché a tutti gli altri soggetti interessati dai procedimenti sportivi.

Art. 3

Il fascicolo informatico

1. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico.
2. In particolare il fascicolo informatico reca l'indicazione:
 - a) dell'ufficio titolare del procedimento che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati inseriti;
 - b) del numero di ruolo generale del procedimento;
 - c) dell'oggetto sintetico del procedimento;
 - d) dei dati identificativi delle parti interessate e dei difensori;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti.
3. Nel fascicolo informatico sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:
 - a) le parti e i difensori (tipologia di parte, data di costituzione, partita IVA/codice fiscale);
 - b) le comunicazioni di Segreteria nonché le relative ricevute di avvenuta accettazione e avvenuta consegna;
 - c) le camere di consiglio e le udienze;
 - d) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza;
 - e) i provvedimenti impugnati;
 - f) tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di giustizia; g) il contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva.

4. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti.

5. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilità di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici sono assicurate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

Registro generale dei procedimenti

1. I registri di presentazione dei procedimenti sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche.

2. Sono gestiti con modalità automatizzata, in particolare, i seguenti registri:

- a) registro generale dei procedimenti;
- b) provvedimenti di fissazione di udienza;
- c) provvedimenti degli Organi della giustizia sportiva federale;
- d) processi verbali.

Art. 5

Atti delle parti

1. Gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero, nei procedimenti ove l'assistenza del difensore non è necessaria, mediante copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa dalla parte interessata.

2. La firma digitale è ammessa sia nel formato denominato "PDF Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "PAdES"), che nel formato denominato "CMS Advanced Electronic Signature" (cosiddetto "CAAdES").

Art. 6

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. Il conferimento dell'incarico di assistenza e difesa è valido a condizione che sia documentato mediante deposito telematico via upload della copia per immagine del documento analogico sottoscritto con firma autografa, cui sarà apposta per autentica la firma digitale del difensore.

Art.7

Provvedimenti del Giudice sportivo

1. I provvedimenti del Giudice sportivo sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale mediante la piattaforma del processo sportivo telematico.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive a sua volta con firma digitale e, sempre utilizzando la medesima piattaforma, li trasmette telematicamente alla segreteria per il deposito.

3. Il segretario sottoscrive con firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico e sul sito internet della Federazione.

4. Il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee.

Art. 8 **Atti della segreteria**

1. Tutti gli atti della segreteria sono sottoscritti con firma digitale, compreso il processo verbale.

Art. 9 **Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito sulla piattaforma**

1. Gli atti del procedimento sportivo, redatti in forma di documento informatico, rispettano i seguenti requisiti:

- a. sono in formato PDF;
- b. sono privi di elementi attivi;
- c. sono ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa, salvo il caso di cui all'articolo 5, comma 1, la scansione di immagini;
- d. sono sottoscritti con firma digitale secondo quanto indicato nelle presenti regole tecnico - operative.

2. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

- "application/pdf"
- "application/doc"
- "image/png"
- "image/jpg"
- "image/jpeg"
- "video/mp4"
- "video/avi"
- "video/mpeg"
- "message/rfc822"
- "message/eml"
- "application/vnd.ms-outlook"
- "message/msg"

3. Gli atti di parte e i documenti, nei formati indicati ai commi precedenti sono depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo telematico.

Art. 10 **Accesso al fascicolo di primo grado**

1. La Corte federale d'appello accede direttamente al fascicolo di primo grado riguardante il Tribunale federale nazionale.

2. In caso di reclamo riguardante provvedimenti dei Tribunali federali territoriali o di altri Organi federali, i documenti contenuti nel fascicolo sono messi a disposizione della Corte federale d'appello o del Tribunale federale nazionale mediante upload sulla piattaforma.

Art. 11 **Requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno**

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:

- a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

- b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
- c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva;
- d) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 12 **Indisponibilità della piattaforma**

1. Nel caso in cui la piattaforma del processo sportivo telematico sia indisponibile, il Presidente del Tribunale federale e il Presidente della Corte federale d'appello adotteranno le misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13 **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole tecnico - operative si applicano le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14 **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima di applicazione e fino alla conclusione della stagione sportiva 2020-2021, le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, e 9, comma 3 si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

(STRALCIO CIRCOLARE 4/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Art. 1, commi 44-47 della Legge di Bilancio 2021

– Con la Circolare della L.N.D. n. 55 del 4 gennaio 2021, sono state riportate le disposizioni recate dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – Legge di Bilancio 2021 – che più possono interessare le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche.

Tra l'altro, sono state evidenziate le disposizioni recate dai commi dal 44 al 47 dell'art. 1, che hanno previsto una riduzione della tassazione al 50% degli utili ricevuti dagli Enti non commerciali, quali sono considerate fiscalmente le Associazioni Sportive Dilettantistiche, a partire dal 1° gennaio 2021.

A maggior chiarimento delle disposizioni in argomento, è opportuno precisare che trattasi di "dividendi" ricevuti dagli Enti non commerciali, la cui base imponibile viene, pertanto, dimezzata rispetto alla precedente normativa, introdotta nel 2017, che stabiliva che l'ammontare dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali concorre alla formazione del reddito nella misura del 100%. L'agevolazione riguarda, però, soltanto gli Enti non commerciali che operano in alcuni settori, ivi compreso quello "sportivo". Per fruire dell'agevolazione, tuttavia, gli Enti non commerciali dovranno destinare il risparmio d'imposta al finanziamento dell'attività istituzionale accantonando l'importo non ancora erogato ad una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'Ente.

(STRALCIO CIRCOLARE 5/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770 – 730 e CU 2021 –

Con quattro Provvedimenti del 15 gennaio 2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto l’approvazione dei Modelli dichiarazione IVA, 770, 730 e di Certificazione Unica 2021, relativi all’anno 2020.

Il Modello di dichiarazione IVA/2021, relativo all’anno 2020, approvato con Provvedimento n. 13095/2021, va presentato a partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

Il Modello di dichiarazione 770/2021, approvato con Provvedimento n. 13909/2021, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

La dichiarazione Modello 770 deve essere prodotta entro il 2 novembre 2021, essendo il 31 ottobre ed il 1° novembre giorni festivi.

A partire dal 30 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato, concernente la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2020, che va prodotta da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

La dichiarazione 730/2021 per l’anno 2020, va inviata all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Con il Provvedimento n. 13088/2021 è stata approvata la Certificazione Unica 2021 dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2020.

È approvato, con lo stesso Provvedimento, il frontespizio e i successivi quadri per la trasmissione telematica, da parte del sostituto d’imposta, per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche 2021 per il 2020, che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.

Entro la stessa data del 16 marzo 2021 il datore di lavoro deve far pervenire al soggetto - sostituto d’imposta - la Certificazione Unica che lo riguarda.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 63 DEL 19 GENNAIO 2021)

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di spostamenti da/per l’estero.

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, la circolare n. 63 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all’oggetto.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 64 DEL 19 GENNAIO 2021)

Oggetto: Procedure regolarizzazione cittadini GBR in Italia

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, la circolare n. 64 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all’oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 180 DEL 25 GENNAIO 2021)

(Comunicato Ufficiale n. 3 – E-Sport)

Con riferimento al Progetto “LND ESPORT”, di cui alla Circolare L.N.D. n. 10 dell’11 Luglio 2019, e facendo seguito ai Comunicati Ufficiali LND n. 169 del 19 Novembre 2019 e n. 244 del 13 Febbraio 2020, si rendono note le risultanze delle tappe dalla 12.a alla 16.a del Torneo organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti avviato nella Stagione Sportiva 2019/2020:

1) tappa C.R. CAMPANIA, del 22 Febbraio 2020: Società VILLAGGIO DEI RAGAZZI DI MADDALONI, con i propri tesserati Francesco Saverio Fusco e Evangelista Sagnelli

2) tappa C.P.A. di BOLZANO, del 29 Febbraio 2020: Società G.S.D. FEBBRE GIALLA, con i propri tesserati Bryan Da Re e Alec Marchesan

3) tappa C.R. ABRUZZO, del 12 Dicembre 2020 (“da remoto”): Società A.S.D. OLYMPIA CEDAS, con il proprio tesserato Stefano Federici

4) tappa C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA, del 19 Dicembre 2020 (“da remoto”): Società ASDC CANELLI SDS 1922, con il proprio tesserato Giacomo Porcu

5) tappa C.R. CALABRIA, del 20 Dicembre 2020 (“da remoto”): Società A.S.D. ACADEMY CROTONE, con il proprio tesserato Alex Pesce

6) tappa C.R. LIGURIA, del 21 Dicembre 2020 (“da remoto”): Società S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D., con il proprio tesserato Lorenzo Maria NADASI

7) tappa C.R. MOLISE, del 30 Dicembre 2020 (“da remoto”): Società A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA, con il proprio tesserato Mario Libraro

In base a tali risultanze, si qualificano alla Fase Finale del Torneo le Società: RAGAZZI DEL VILLAGGIO DI MADDALONI (C.R. Campania), G.S.D. FEBBRE GIALLA (C.P.A. di Bolzano), A.S.D. OLYMPIA CEDAS (C.R. Abruzzo), ASDC CANELLI SDS 1922 (C.R. Piemonte Valle d’Aosta), A.S.D. ACADEMY CROTONE (C.R. Calabria), S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. (C.R. Liguria) e A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA (C.R. Molise).

La Lega Nazionale Dilettanti provvederà a rendere note, con propri Comunicati Ufficiali, le Società vincenti le ultime due tappe del suddetto Torneo, in corso di definizione, relative al C.R. Friuli Venezia Giulia e al C.P.A. di Trento.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 183 DEL 1° FEBBRAIO 2021)

Si comunica che il Collegio di Garanzia Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data 1° Febbraio 2021 al fine di accertare l’ammissibilità delle proposte presentate per l’Assemblea Ordinaria Elettiva della L.N.D. del 6 Febbraio 2021 di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174 del 15 Gennaio 2021,

- preso atto dell’integrale svolgimento del percorso elettorale dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile;

- visto l'art. 9 delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato di ammettere le candidature alle cariche elettive, in relazione al quadriennio olimpico 2021/2024, come di seguito riportato:

- Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: Cosimo Sibilia;
- Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti: Ettore Pellizzari;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Nord: Antonello Cattelan;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Centro: Giammario Schippa;
- Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Sud: Santino Lo Presti;
- Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, elencati in ordine alfabetico: Felicio De Luca; Gabriele Pecile; Andrea Pedetta; Cosimo Pergola; Mattia Rusciano.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 NOMINE

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 25 gennaio 2021, su proposta del Presidente, ha provveduto alla elezione delle seguenti cariche:

DELEGATA REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Sig.ra ROBERTA MIRANDA

NOMINA MEDICO ANTI-COVID

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica infocovidpuglia@lnd.it.

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Si invitano le Società affiliate a prendere attenta visione degli errori segnalati sul portale LND riferiti alle richieste di tesseramento di Dirigenti e Calciatori: sia quelli riguardanti l'attività dilettantistica che quelli riguardanti l'attività del Settore Giovanile e Scolastico.

RICHIESTE EMISSIONE TESSERE ALLENATORI E/O DIRIGENTI

Laddove segnalato "DIRIGENTE NON RATIFICATO" è necessario effettuare la stampa delle "VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA" ed inviare il documento, completo di tutte le firme previste, CON FIRMA ELETTRONICA, allegandolo alla voce corrispondente. Successivamente all'invio delle variazioni dell'organigramma, è necessario allegare nuovamente la richiesta di emissione tessera dirigente.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Sig. **Giuseppe Gialluisi** a mezzo e-mail (g.gialluisi@figc.it).

RICHIESTE EMISSIONE TESSERE CALCIATORI

Per eventuali richieste relative all'emissione delle tessere dei calciatori è possibile contattare il Sig. **Giuseppe Sforza** a mezzo e-mail (g.sforza@figc.it).

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 2 Febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci